



RISERVA DI CACCIA DI CHIUSAFORTE

Johndino e Pietro Nogara
33010 CHIUSAFORTE (UD)

Prot. 02/2020

Chiusaforte, li 20 Aprile 2020

Ai Soci della Riserva di Caccia
LORO SEDI

Oggetto: Individuazione del termine entro cui ogni cacciatore anche aspirante provvede al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia per l'anno 2020.

Cari Soci, faccio seguito alla mia precedente comunicazione con la quale vi annunciavo che l'amministrazione regionale avrebbe provveduto ad emanare un provvedimento di differimento dei termini relativi al versamento delle quote associative.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 579 del 17 Aprile 2020 che viene allegata al presente avviso è stato sancito quanto segue:

1. di individuare al **30 giugno 2020**, la data entro la quale i soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia;
2. di individuare al **15 luglio 2020**, la data entro la quale i soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia con l'applicazione di un aumento del 20 per cento;
3. di individuare al decimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione delle modalità di ammissione alla Riserva di caccia di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009, la data entro la quale gli aspiranti soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia;

Sarà cura della Direzione della Riserva aggiornarvi in ordine a eventuali novità.

Rimango disponibile a qualsiasi chiarimento riteneste necessario e colgo l'occasione per porgerVi il mio più sincero e cordiale saluto

IL DIRETTORE
(dott. ing. Renato PESAMOSCA)

Delibera n° 579

Estratto del processo verbale della seduta del
17 aprile 2020

oggetto:

DPREG 339/2009, ART 21, COMMA 1 BIS - INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE ENTRO CUI OGNI CACCIATORE ANCHE ASPIRANTE PROVEDE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DELLA RISERVA DI CACCIA PER L'ANNO 2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:

- l'articolo 14, comma 4 secondo cui lo Statuto dell'Associazione della Riserva di caccia individua, fra l'altro, gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve individuate con deliberazione della Giunta regionale;
- l'articolo 28, comma 2 secondo cui l'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori ammessi a una delle Riserve di caccia;
- l'articolo 39, comma 1, lettera f), ai sensi del quale, in esecuzione dell'articolo 20, comma 1 della medesima legge, con regolamento sono individuate, fra l'altro, le fattispecie di decadenza del cacciatore dalla Riserva in cui è stato ammesso;
- l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 6/2008;

Vista la delibera della Giunta regionale 11 marzo 2011, n. 415, avente ad oggetto: "Lr 6/2008, art 14, comma 4. Clausole minime di uniformità degli statuti delle riserve di caccia";

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339, "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)" e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera d bis) secondo cui, per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia, ogni cacciatore deve provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva entro i termini stabiliti dallo Statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione;

Considerato che gli Statuti delle Riserve di caccia, in conformità agli articoli 13 e 15 delle clausole minime approvate con la delibera della Giunta regionale n. 415/2011, prevedono che:

- la quota associativa annuale è stabilita in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione che avviene entro il 15 aprile di ogni anno;
- la quota associativa annuale è versata entro il 30 aprile o al massimo entro i successivi 15 giorni, pena l'applicazione di un aumento del 20 per cento;
- il mancato versamento della quota associativa comporta la perdita della qualifica di socio;

Ritenuto che, in conseguenza delle limitazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19, le predette scadenze non possano essere oggettivamente rispettate;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2020, n. 55, che ha modificato il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione n. 339/2009 per introdurre, all'articolo 21, il comma 1 bis secondo cui nell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d bis), ogni cacciatore anche aspirante provvede al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto di stabilire, per il 2020, il termine per i pagamenti delle quote associative delle Riserve di caccia, individuandolo in modo che possa essere agevolmente osservato da parte dei soci e degli aspiranti soci;

Ritenuto pertanto di individuare:

- al 30 giugno 2020, la data entro la quale i soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia;
- al 15 luglio 2020, la data entro la quale i soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia con l'applicazione di un aumento del 20 per cento;
- al decimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione delle modalità di ammissione alla Riserva di caccia di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009, la data entro la quale gli aspiranti soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia;

Ritenuto di precisare che, in ossequio all'alinea del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009, il mancato versamento della quota associativa entro il 15 luglio 2020 comprensiva della maggiorazione, comporta la perdita della qualifica di socio;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- 1.** di individuare al 30 giugno 2020, la data entro la quale i soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia;
- 2.** di individuare al 15 luglio 2020, la data entro la quale i soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia con l'applicazione di un aumento del 20 per cento;
- 3.** di individuare al decimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione delle modalità di ammissione alla Riserva di caccia di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Regione n. 339/2009, la data entro la quale gli aspiranti soci delle Riserve di caccia devono versare la quota associativa stabilita dalle Assemblee delle Riserve di caccia;
- 4.** di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE